

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 134
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 10/05/2018

SENTENZA
N. 134/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 60885/PC del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra Anna Carnimeo, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rubino, pec avv.caterinarubino@cnfpec.it., e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Pistoia, Corso Gramsci n. 46 avverso: 1) il provvedimento dell'INPS LI11201704133001 del 18 aprile 2017 avente ad oggetto la riliquidazione della pensione (atto n. LI012010365585 dell'11 marzo 2010) con determinazione *in peius* del trattamento di quiescenza già liquidato a decorrere dal 30 dicembre 2009, con riduzione dello stesso da € 71.324,56 a € 66.302,62; b) la comunicazione di debito, notificata il 4 maggio 2017, di recupero dell'importo pari a € 40.024,93 conseguenza della differenza tra le somme percepite in base al provvedimento definitivo dell'INPDAP in data 11 marzo 2010 ed il provvedimento di riliquidazione INPS del 18 aprile 2017; 2) per l'annullamento, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e di tutti i provvedimenti, presupposti, connessi e conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente ritenuto dal giugno 2017.

Nella pubblica udienza del 13 marzo 2018 sono comparsi l'avv. Caterina Rubino per la parte ricorrente e l'avv. Paola Forgione per l'INPS.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione la parte ricorrente ha proposto impugnativa volta all'annullamento, previa sospensione, della determinazione del trattamento pensionistico e recupero della somma maturata per l'indebito percepito a seguito del conguaglio tra riliquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento pensionistico definitivo.

La parte ricorrente, dirigente penitenziario equiparato al pari grado del trattamento economico del dirigente superiore della Polizia di Stato e collocata a riposo dal 30 dicembre 2009, era destinataria di una riliquidazione (provvedimento dell'INPS del 18 aprile 2017) della pensione con disconoscimento della maggiorazione di sei scatti su cui era stato eseguito il calcolo del trattamento pensionistico dal 7 dicembre 2009.

A seguito della riliquidazione l'Istituto previdenziale comunicava la debenza dell'indebito per somme pagate in più dal 30 dicembre 2009 al 31 maggio 2017 con ritenuta mensile di € 1.111,80 sulla pensione dall'1 giugno 2017 al 30 maggio 2020.

A fronte del ricorso proposto in sede amministrativa il Comitato di Vigilanza dell'INPS opponeva un silenzio ritenuto illegittimo dalla parte ricorrente ed

impugnato in questa sede.

La parte proponeva ricorso in sede giurisdizionale con cui deduceva la violazione degli artt. 1 legge 154/2005, 28 D. lgs. 63/2006, e 40 legge 395/1990 del comparto di sicurezza e deduceva che, in assenza di disposizioni legislative contrarie, non si poteva denegare il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali, atteso che era intendimento del legislatore di correlare il beneficio dei sei scatti stipendiali al personale cui poteva iscriversi la parte ricorrente.

La sig.ra Carnimeo eccepiva, inoltre, la violazione degli artt. 203 e 204, 205 e 206 T.U. n. 1092/1973 nonché degli artt. 2 e 21 *nonies* l.241/1990 per irrevocabilità ed immodificabilità del provvedimento di pensione per errore di diritto, non rientrando la questione controversa in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa di specie, ed avendo l'Amministrazione violato il principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede a seguito dell'affidamento creato dalla P.A., siccome statuito da orientamenti della giurisprudenza contabile.

Insisteva la parte attorea per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti con declaratoria della corresponsione di quanto spettante e la restituzione di quanto trattenuto sui ratei di pensione dal mese di giugno 2017.

Con memoria del 9 ottobre 2017 l'INPS si costituiva in giudizio ed eccepiva la corretta interpretazione della normativa, anche sulla scorta del parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6434 del 4 novembre 2016, sicché in assenza di una previsione normativa avente ad oggetto l'estensione di specifici benefici ai fini della quiescenza e della previdenza già riconosciuti al personale della Polizia di Stato, ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria non competeva la valutazione della maggiorazione degli scatti di stipendio ai predetti fini, con conseguente irripetibilità dell'indebito pensionistico e doverosità del recupero da parte dell'Amministrazione.

In sede cautelare l'autorità giudicante rigettava la tutela di parte ricorrente, sicché il giudizio veniva fissato per la trattazione nel merito in cui le parti ribadivano quanto dedotto negli atti defensionali; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Nella specie occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della irripetibilità dell'indebito pensionistico.

Le SS.RR. n. 7/2007QM, le quali avevano ritenuto non ammissibile l'azione di recupero promossa dall'Amministrazione in assenza di responsabilità del percettore e con il protrarsi della definizione del procedimento pensionistico, ai sensi della l. 241/1990, erano state messe in discussione sia dalla sentenza n. 7/2011/QM secondo cui *"gli artt. 203,204 e 205 del d.p.r. n. 1092/1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all'art. 162 del suddetto Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all'adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale"*, sia dalle ulteriori decisioni 16/2011/QM e 17/2011/QM.

A risolvere il contrasto giurisprudenziale erano intervenute nuovamente in sede di questioni di massima le Sezioni Riunite con sentenza del 2 luglio 2012 n. 2/2012/QM.

Quest'ultima decisione aveva statuito che *"lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva ex se l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle*

somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

Le applicazioni rese in materia hanno ribadito una serie di elementi soggettivi ed oggettivi al fine dell'azionabilità del recupero: a) il decorso del tempo (valutato con riferimento ai termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche); b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, alla maggiore somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio ed il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo: in termini Sez. I Centr. 19 settembre 2012 n. 490.

Conseguenza di quanto sopra affermato, sia per quanto riguarda la normativa di specie sia per i principi elaborati in generale dalla giurisprudenza contabile in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico, è che il pagamento dell'indebito protratto per il suddetto periodo di tempo ha radicato un legittimo affidamento in ordine alla irripetibilità dell'indebito.

Applicando tali principi nella specie appare non discutibile la buona fede da parte del ricorrente.

Pertanto l'arco temporale in ordine al quale l'Amministrazione ha alla fine rideterminato e azionato il procedimento recuperatorio, appare superiore al termine di tre anni, parametro indicato dalle stesse Sezioni Riunite 3/QM/2012 come *range* idoneo, perlomeno sotto il profilo temporale, a discriminare tra ripetibilità e irripetibilità dell'indebito pensionistico (cfr. Sez. I Centr. 19 marzo 2014 n. 450).

Deve ritenersi, di conseguenza, che la regola per la quale l'Amministrazione è tenuta alla ripetizione delle somme costituenti un indebito pensionistico appare recessiva, nella fattispecie, rispetto alle esigenze della sfera giuridico patrimoniale dell'interessato.

Pertanto il ricorso va *in parte qua* accolto, con conseguenziale non ripetibilità dell'indebito e obbligo di restituzione all'interessato degli importi *medio tempore* recuperati dall'Amministrazione: in termini Sez. I Centr. 15 settembre 2016 n. 351 e 13 ottobre 2016 n. 389.

Priva di fondamento appare la richiesta del riconoscimento, nel trattamento pensionistico, della maggiorazione di sei scatti, ai sensi degli artt. 1 legge 154/2005, 28 D.Lgs. n. 63/2006 e 40 legge n. 335/1990 atteso che, in assenza di disposizioni legislative contrarie, non si poteva denegare il riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali.

La tesi dedotta dalla parte ricorrente non appare condivisibile dall'autorità giudicante.

La legge 27 luglio 2005 n. 154, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale

penitenziaria ed il relativo trattamento giuridico ed economico, ha previsto che il procedimento di definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria si debba concludere con l'emanazione di un ulteriore provvedimento, un decreto del Presidente della Repubblica, adottato a seguito di una procedura negoziale condotta tra il Ministero della Funzione Pubblica e la parte sindacale che definisca gli aspetti economici e normativi del rapporto dirigenziale, arco procedimentale che non si è ancora verificato, sicché non è operativa l'estensione degli scatti stipendiali ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

In assenza della vigenza della richiamata efficacia della normativa, pertanto, il richiamato beneficio economico può essere attribuito esclusivamente ai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria (vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario e commissario coadiutore penitenziario): cfr. art. 21 della legge 232/1990 secondo cui *“al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti, sono attribuiti al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, sei scatti”*.

Va, pertanto, rigettata la richiesta del trattamento pensionistico vantato dalla parte ricorrente.

Visto l'accoglimento parziale va dichiarata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra Anna Carnimeo contro l'INPS, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2018. La presente sentenza è stata pronunciata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 167 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con successivo deposito in segreteria.

Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 10/05/2018

Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini